

COS'E' IL FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Il fondo per la morosità incolpevole è una misura per l'attribuzione di contributi in favore dei locatari d'immobili ad uso abitativo, in possesso di contratto di locazione, in forma scritta e regolarmente registrato, relativo ad immobili situati nel territorio di Cuneo, in situazione di morosità incolpevole a causa della quale si trovino a rischio di sfratto esecutivo.

CONTRIBUTI

La concessione di contributi fino all'importo massimo concedibile di Euro 12.000, è destinata:

- a) fino ad un massimo di Euro 8.000, per sanare la morosità incolpevole accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio;
- b) fino ad un massimo di Euro 6.000 per ristorare il proprietario dei canoni di affitto corrispondenti alle mensilità di differimento dell'esecuzione, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di Euro 12.000.

Alternativa alla mancata accettazione dell'accordo da parte del proprietario

Nell'ipotesi in cui non sia possibile addivenire ad un'intesa tra proprietario ed inquilino per il normale ripristino del rapporto di locazione, viene promosso il ricorso al sistema degli incentivi stabiliti per le Agenzie sociali per la locazione (ASLO), al fine di proporre il nucleo familiare ad un nuovo proprietario, preliminarmente informato dall'ufficio stesso della condizione di morosità dell'inquilino, disposto a stipulare un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998.

Per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione necessaria, visita il sito:

www.comune.cuneo.it/socioeducativo



Fondo per la morosità incolpevole
c/o Comune di Cuneo
Settore Socioeducativo
Via Roma, 2 — piano terra
tel. 0171/444451 - 444506

Orari di apertura al pubblico

lunedì: ore 8.30-12.00
martedì: 8.30-16.30 (continuato)
mercoledì: ore 8.30-12.00
giovedì: ore 8.30-12.00 /14.30-16.30
venerdì: ore 8.30-12.00



Fondo per la morosità incolpevole

del Comune di Cuneo



Fondo per la morosità incolpevole
c/o Comune di Cuneo
Settore Socio Educativo
Via Roma, 2

A CHI E' RIVOLTO IL FONDO

Possono presentare la richiesta di **contributo i conduttori di alloggi** che si trovino in condizione di morosità incolpevole accertata dal Comune di Cuneo e che quindi si trovino nell'impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione e siano già destinatari di sfratto per morosità.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute a titolo esemplificativo ad una delle seguenti cause:

1. perdita del lavoro per licenziamento
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
5. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. avere un reddito derivante da attività lavorativa con un valore **I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00**

b. **essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida**

c. essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno

d. non avere vincoli di parentela, fino al secondo grado, con il proprietario dell'alloggio locato

e. avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE o, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno

f. aver subito una perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale a causa di una o più situazioni come prima indicate o quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo il possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'Istat

g. non essere titolare, e non esserlo uno dei componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio di preferenza per la concessione dell'eventuale contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende per i servizi sanitari locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e, ove ricorra, regolare titolo di soggiorno
- documenti comprovanti la perdita o la riduzione della capacità reddituale
- certificazione I.S.E.E. in corso di validità
- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato
- atto di intimazione di sfratto e citazione per la convalida
- autocertificazione attestante:
 - la precisa situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
 - la non titolarità di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà) e altri diritti reali
 - la categoria catastale dell'alloggio
 - la residenza nell'alloggio da almeno un anno
- certificazione attestante invalidità accertata per almeno il 74% e, ove ricorre, certificazione Asl/Csac.